



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA: 00196900674

e-mail: info@comune.santegidioallavibrata.te.it

AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA

SERVIZIO:

DETERMINAZIONE

COPIA

Numero 52 del 01/04/2025

Reg. generale n. 97

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU RELATIVI ALL'ANNUALITA' 2020 (CIG: B64DA25036)

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Vista la Deliberazione della G.C. n.163 del 17/10/2002, esecutiva, con la quale veniva approvato il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Decreto del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili di Area;

Visto il D. L.vo n.267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Vista la L. n.241/1990 sul procedimento amministrativo;

Premesso che:

- con determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.93 del 16/06/2022 (R.G. n.178) venivano approvati gli atti di gara (il bando, il capitolato, il disciplinare) relativi all'affidamento del servizio di accertamento, gestione e riscossione, anche coattiva, degli avvisi di accertamento IMu e TaSI annualità 2017 e 2018 pubblicando sulla piattaforma telematica <https://www.acquistinretepa.it> del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la R.d.O. n.3076538;
- con determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.179 del 18/10/2022 (R.G. n.348) venivano approvati i verbali di gara relativi all'affidamento del servizio di accertamento, gestione e riscossione, anche coattiva, degli avvisi di accertamento IMu e TaSI per le annualità 2017 e 2018, dai quali si evinceva l'aggiudicatario, quale migliore offerente, ossia la ditta Andreani Tributi srl, con sede legale in Corridonia (MC), Viale del Lavoro n.139, P. IVA/codice fiscale 01412920439, che aveva conseguito un punteggio complessivo di 98,25 ed aveva presentato un ribasso pari al 10,00% rispetto all'importo posto a base di gara;

Considerato che:

- l'art.1 del capitolato di gara stabiliva che *"l'affidamento ha durata di anni due con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. Sarà onere del concessionario, anche dopo la scadenza contrattuale, e fino al recupero di tutte le somme esigibili, provvedere alla riscossione, anche coattiva, e fino alla conclusione di ogni attività connessa e conseguente"*;
- l'oggetto dell'affidamento riguardava, oltre al servizio di accertamento degli avvisi IMu e TaSI relativi alle annualità 2017 e 2018, la gestione dell'intero iter di riscossione degli stessi (es. rateizzazione, ravvedimenti, riscossione coattiva), come indicato in maniera dettagliata nell'art.4a, lettere a), b), c), d), e) e f) del capitolato specifico d'appalto e l'intero affidamento del servizio, oggetto della gara, sarebbe durato fino alla conclusione dell'iter di riscossione, anche coattiva, degli avvisi di accertamento IMu e TaSI per le annualità 2017 e 2018;

Dato atto che con determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.259 del 16/10/2024 (R.G. n.413) l'Ente si avvaleva dell'esercizio della proroga del servizio di accertamento, gestione e riscossione, anche coattiva, degli avvisi di accertamento IMu e TaSI per mesi 6 (sei), per la sola annualità 2019 fino all'espletamento della nuova gara e, comunque, fino ad un massimo di sei mesi, agli stessi patti e condizioni previsti dall'affidamento di cui alla determinazione n.179 del 18/10/2024 (R.G. n.348) alla ditta Andreani Tributi srl, con sede legale in Corridonia (MC), Viale del Lavoro n.139, P. IVA/codice fiscale 01412920439;

Considerato che la predetta proroga scadrà il 15/04/2025 e che è opportuno procedere ad indire una nuova gara per l'affidamento del servizio di accertamento, gestione e riscossione anche coattiva degli avvisi di accertamento IMu relativi alle annualità 2020 e 2021;

Visti:

- l'art.17, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023, secondo il quale *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;
- l'art.192 del D. Lgs. n.267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto opportuno, al fine di rispondere all'esigenza di dare garanzie in ordine alla qualità e capacità dei concorrenti, assicurando nel contempo una più estesa partecipazione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, procedere alla scelta del contraente a mezzo di procedura aperta, ai sensi dell'art.71 del D. Lgs. n.36/2023, dato che il ricorso al modello ordinario apre al mercato favorendo un confronto concorrenziale più ampio di quello che si avrebbe negoziando tra pochi soggetti;

Dato atto che, ai sensi del citato art.17 del D. Lgs. n.36/2023 e dell'art.192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono di seguito indicate:

- fine perseguito: garantire al Servizio Tributi dell'Ente un adeguato supporto per ottimizzare la gestione e la riscossione del tributo IMu ai fini dell'ottenimento degli obiettivi preposti in termini di efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti; incrementare il recupero dell'evasione fiscale, semplificare le attività amministrative e migliorare i servizi al cittadino, pur conservando il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata i principali poteri di governo, regolamentazione, impulso, organizzazione e controllo della riscossione, ivi compreso l'esercizio delle funzioni amministrative connesse;
- oggetto: servizio di supporto alla gestione e riscossione, anche coattiva, degli avvisi di accertamento IMu per l'annualità 2020;
- forma del contratto: ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. n.36/2023 *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità,*

in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, art.3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata";

- durata dell'appalto: l'appalto ha durata di un anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e/o dalla sottoscrizione di idoneo processo verbale di esecuzione anticipata del servizio, con onere da parte del concessionario, anche dopo la scadenza contrattuale, e fino al recupero di tutte le somme esigibili, di provvedere alla riscossione, anche coattiva, e fino alla conclusione di ogni attività connessa e conseguente;
- clausole contrattuali: quelle di cui al capitolato d'oneri allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- modalità di scelta del contraente: con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt.71 e 108 del D. Lgs. n.36/2023;

Considerato che:

- il valore complessivo dell'appalto è stato determinato sulla misura dei compensi previsti a favore dell'aggiudicatario per tutta la durata dell'affidamento, applicando l'aggio posto a base di gara (16,011%) all'incasso presunto totale dei crediti relativi all'annualità 2020;
- il valore stimato dell'affidamento, calcolato ai sensi dell'art.179 del Codice dei contratti pubblici, tenendo conto anche dell'eventuale opzione di proroga tecnica di cui all'art.120, comma 11 del D. Lgs. n.36/2023 è di € **139.957,98**, oltre IVA ai sensi di legge;
- il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il C.C.N.L. del commercio per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi;

Richiamato l'art.15 del D. Lgs. n.201/2022 in tema di riordino dei servizi pubblici, compresi quelli locali, che dispone che gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile, in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore;

Considerato che nella relazione di accompagnamento del Nuovo Codice dei Contratti, in sede di esame dell'art.177, si precisasse nella concessione il legislatore introduce un piano di ripartizione dei rischi ben diverso rispetto all'appalto, poiché *"al rischio di costruzione proprio anche dell'appalto (ovvero il rischio legato ai ritardi nella consegna, ai costi addizionali, a standard inadeguati), si aggiunge il rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi, e segnatamente: il rischio di mercato dei servizi cui è strumentale l'opera realizzata (rischio di domanda), oppure il rischio di disponibilità (rischio di offerta), oppure entrambi"*;

Richiamato il comunicato del Presidente dell'ANAC del 22/12/2015 che, in ordine alla riconducibilità nel tipico modulo concessorio degli affidamenti dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, chiariva già allora che, in generale, *"l'assenza di un prezzo al mercato, l'inelasticità della domanda all'aggio praticato, il carattere prevalentemente strumentale dell'attività prestata dall'agente della riscossione e l'entità ridotta di rischio sopportato dallo stesso fanno propendere per la natura di appalto degli affidamenti in parola"*, e ciò essenzialmente perché *"non sembra rinvenibile il trasferimento del c.d. "rischio di domanda" (ossia, il rischio che la domanda dei servizi sia superiore o inferiore al previsto) dal momento che la domanda di tali servizi proviene dagli enti locali e non dai privati, soggetti all'imposta"*;

Preso atto che:

- nella concessione, come si rileva nella suddetta relazione di accompagnamento del Nuovo Codice dei Contratti, occorre che la parte del rischio trasferita al concessionario comporti *"una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile"*;
- in mancanza del rischio operativo anzidetto, desumibile dal piano economico-finanziario degli investimenti, del personale e delle risorse occorrenti, nonché dai dati storici a disposizione dell'ente, la fattispecie sarà pertanto ricondotta all'appalto di servizi;

Considerato, pertanto, che al di là degli aspetti definitivi, occorre verificare il livello di ricavi stimati dall'operatore per le operazioni a tariffazione sull'utenza, i costi di gestione e di investimento, il rendimento atteso sul capitale investito ed il costo del finanziamento, affinché non siano sovrastimati rispetto ai valori di mercato per operazioni caratterizzate da un profilo analogo di rischiosità;

Visto l'art.177, comma 6, del D. Lgs. n.36/2023 che puntualizza che *"Non si applicano le disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli appalti, se l'ente concedente attraverso clausole contrattuali o altri atti di regolazione settoriale sollevi l'operatore economico da qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l'operatore economico deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto"*;

Visto, inoltre, che non sussiste in capo ai privati la facoltà di scegliere se avvalersi o meno di quel servizio, dal momento che gli stessi "soggiacciono" a tale servizio, trattandosi appunto di imposte e/o tasse che

devono essere versate in presenza dei presupposti di legge, non sussistendo, pertanto il rischio sul lato dell'offerta (ossia, il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda alla domanda);

Considerato che la gestione del servizio è compensato da aggi percentuali sulla riscossione delle entrate oggetto dell'appalto, derivante dalle attività di cui al capitolato d'oneri, riconosciuti all'aggiudicatario nella misura percentuale offerta in sede di gara;

Ritenuto, dunque, che nella gara in oggetto non sembrano sussistere i rischi economici di gestione richiesti dalla norma affinché l'affidamento possa inquadrarsi nell'ambito della concessione di servizi, atteso che:

- a) i costi dell'attività di riscossione sono per lo più compensati dalla stessa Stazione appaltante oppure dai contribuenti;
- b) la remunerazione dell'attività di riscossione è determinata in una misura percentuale fissa, con la corresponsione all'affidatario di un aggio sull'ammontare delle somme effettivamente riscosse;
- c) non è stato previsto alcun rilevante costo fisso che l'aggiudicatario debba sostenere (come ad esempio un importo minimo garantito alla Stazione appaltante) indipendentemente dalle somme effettivamente riscosse, di modo che sussista un concreto rischio di mancata copertura degli investimenti e delle spese effettuati per l'esercizio della concessione (ossia una possibile incidenza sull'equilibrio del piano economico-finanziario, che, infatti, non è stato richiesto);
- d) la particolare configurazione della gara consentirebbe in ogni caso all'aggiudicatario di formulare una offerta tale da annullare gli eventuali (come visto più che improbabili) rischi operativi, che infatti potrebbero risultare assorbiti, nel computo generale degli utili, dagli aggi percepiti;

Precisato che, ai sensi dell'art.62, comma 1 del D. Lgs. n.36/2023 "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti"

Dato atto che questo Comune ha sottoscritto in data 20/11/2015, con l'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, la *"Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza"*;

Ritenuto, pertanto, di potere espletare la gara relativa al supporto alla gestione e riscossione, *anche coattiva, degli avvisi di accertamento IMu relativi all'annualità 2020 utilizzando la piattaforma telematica predisposta dalla C.U.C. dell'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata*;

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt.27, 83, 84 e 85 del D. Lgs. n.36/2023 e di quanto stabilito con Delibera ANAC del 20/06/2023 n.263, la pubblicità della procedura è garantita dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

Dato atto, inoltre, che la spesa relativa alla presente procedura di gara troverà copertura sul bilancio dell'esercizio finanziario pluriennale 2025-2027;

Considerato che in base all'importo a base d'asta dell'appalto questo Ente, quale Stazione Appaltante deve provvedere al pagamento del contributo in favore dell'ANAC dell'importo di € 35,00 come stabilito nella deliberazione A.N.A.C. n.610 del 19/12/2023;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art.58 comma 2 del D. Lgs. n.36/2023, l'appalto non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente, in quanto le prestazioni contrattuali, per ragioni tecniche, devono essere eseguite dal medesimo operatore economico, in quanto strettamente correlate tra loro;
- il "lotto" identifica uno specifico oggetto dell'appalto la cui realizzazione è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 7 novembre 2007, n.2803);
- l'articolazione dell'appalto in più parti deve garantire che ogni singola frazione abbia una funzionalità che ne consenta l'utilizzazione compiuta mentre è precluso il frazionamento quando le frazioni sono inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata;

Preso atto, pertanto, che l'oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva);

Precisato che, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. n.81/2008, poiché il servizio da affidare presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, e con il personale di imprese diverse operanti per conto del Comune medesimo, in forza di diversi contratti, è necessario procedere con la valutazione dei rischi interferenti e degli oneri della sicurezza connessi e, pertanto, è necessario redigere il DUVRI;

Dato atto che il sottoscritto Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa Dott. Andrea Luzi, riveste il ruolo di Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. n.36/2023, per la presente procedura;

Accertata l'assenza di situazioni di conflitto di interessi e/o conflitto di interesse in capo al RUP ex art.6 bis della L. n.241/1990 come introdotto dalla L. n.190/2012;

Predisposti per l'espletamento della gara il bando con i relativi allegati, il capitolato speciale d'appalto, il

disciplinare di gara ed i relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e contengono anche gli stessi elementi per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n.267/2000, e, pertanto, con la loro approvazione si intende ottemperato il disposto di cui al comma 1 del suddetto art.192 e all'art.17, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023;

Considerato necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando che verrà attuata nelle modalità di seguito indicate: Albo Pretorio on-line del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata; sito internet del Comune (<https://www.comune.santegidioallavibrata.te.it>) e della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata);

Visto il C.I.G. generato sulla piattaforma telematica certificata della C.U.C. è il seguente: B64DA25036;

Dato atto, inoltre, che il sottoscritto Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento attestano, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n.241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. E) della L. n.190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso e del suo destinatario;

Tenute presenti le disposizioni vigenti in materia;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della L. n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di provvedere all'avvio della procedura finalizzata all'affidamento del servizio di supporto alla *gestione e riscossione, anche coattiva, degli avvisi di accertamento IMu relativi all'annualità 2020*;
3. di stabilire, in relazione a quanto indicato al precedente punto 1, le seguenti condizioni essenziali di partecipazione e di contratto:
 - fine perseguito: ottimizzare la tempistica nelle varie fasi dei procedimenti per la gestione dell'IMuai fini dell'ottenimento degli obiettivi preposti in termini di efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;
 - oggetto: servizio di supporto alla gestione e riscossione, anche coattiva, degli avvisi di accertamento IMu per l'annualità 2020;
 - importo del contratto: € 139.957,98, oltre IVA;
 - forma del contratto: ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. n.36/2023 "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, art.3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata";
 - durata dell'appalto: due anni decorrenti dalla data di stipula del contratto e/o dalla sottoscrizione di idoneo processo verbale di esecuzione anticipata del servizio, con onere da parte del concessionario, anche dopo la scadenza contrattuale, e fino al recupero di tutte le somme esigibili, di provvedere alla riscossione, anche coattiva, e fino alla conclusione di ogni attività connessa e conseguente; ai sensi dell'art.120, comma 10, del D. Lgs. n.36/2023 è prevista l'opzione di proroga per un ulteriore anno;
 - clausole contrattuali: quelle di cui al capitolato d'oneri allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 - modalità di scelta del contraente: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt.71 e 108 del D. Lgs. n.36/2023;
 - C.C.N.L. applicato: commercio per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi;
4. di approvare, a tal fine, la documentazione di gara e la modulistica allegata, di cui all'art.82 del D. Lgs36/2023 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, necessaria per lo svolgimento della procedura telematica aperta, composta da:
 - bando di gara;
 - capitolato speciale d'appalto;
 - disciplinare di gara ed allegati quali:
 - Allegato A) "Quadro Economico";
 - Allegato B) "Quadro del personale";
 - Allegato C) modello domanda di partecipazione;
 - Allegato D) modello offerta economica;
 - Allegato E) Dichiarazione sull'accesso agli atti;
 - Allegato F) DUVRI;
 - Allegato G) Disciplinare telematico;
 - schema di contratto;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art.58, comma 2, del D. Lgs. n.36/2023, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti poiché tale suddivisione potrebbe essere di ostacolo ad un'esecuzione della stessa conforme a quanto previsto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
6. di utilizzare per l'espletamento dell'intera procedura di gara la piattaforma telematica messa a disposizione della C.U.C. istituita presso l'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata raggiungibile al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata;
7. di dare atto che il C.I.G. generato sulla piattaforma telematica certificata della C.U.C. Val Vibrata è il seguente: B64DA25036;
8. di dare atto che il Responsabile unico del progetto (RUP) per la presente procedura, ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. n.36/2023 è il sottoscritto Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa dott. Andrea Luzi;
9. di garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione dei documenti di gara nelle modalità di seguito indicate: Albo Pretorio on-line del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata; sito internet del Comune (<https://www.comune.santegidioallavibrata.te.it>) nella sezione "Amministrazione Trasparente" e della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata);
10. di impegnare la somma di € 35,00 quale contributo in favore dell'ANAC da parte della Stazione Appaltante ai sensi della Delibera ANAC del 20/06/2023 n.263, con imputazione della spesa sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2025 alla Missione 99 Programma 1 Titolo 7 Macroaggregato 2 Capitolo 2984 "Spese contrattuali e d'asta";
11. di dare atto che il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento attestano, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. E) della L. n.190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso e del suo destinatario.

La presente determinazione, ai sensi dell'art.183, comma 7, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Dirigente dell'Area
Economico-Amministrativa
F.to Dott. Andrea Luzi

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Domenica Moreschini

La presente Determinazione viene trasmessa al Servizio Bilancio, Programmazione Finanziaria, Tributi, Risorse Umane in data 01/04/2025.

Il Dirigente dell'Area
Economico-Amministrativa
F.to Dott. Andrea Luzi

Vista la determinazione di che trattasi, si esprime parere contabile FAVOREVOLE e si attesta che:

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio comunale.

[X] Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al cap.2984.

Impegno n.419/2025 del 01/04/2025

Liquidazione n. _____ del _____ .

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), 01/04/2025

Il Dirigente dell'Area
Economico-Amministrativa
F.to Dott. Andrea Luzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), _____

Il Messo Comunale

E' copia conforme all'originale.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), _____

Il Dirigente dell'Area

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

[] all'Assessore competente;

[] al Segretario Comunale;

[] al Responsabile del Servizio competente.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), _____

Il Responsabile del procedimento